

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO - SISTEMA DELLE AREE PROTETTE E STRATEGIE DI SVILUPPO

di

Dionisio Gallo

The paper deals with the regional politics and with the development of the Communities of the Park.

Le aree protette istituite ed incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette sono: tre parchi nazionali (Calabria, Pollino e Aspromonte), una riserva nazionale marina (Capo Rizzuto), un parco naturale regionale (Serre), però senza delimitazione del proprio territorio, due riserve naturali regionali (Bacino Tarsia e Foce Fiume Crati) e una zona umida (oasi Angitola) di valore internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar, interessanti una superficie complessiva di circa 200.000 ettari, pari a circa il 15% della superficie territoriale regionale.

Inoltre, esistono sedici Riserve naturali dello Stato, di cui tre Riserve orientate, costituenti anche zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE (Valle del fiume Lao, Valle del fiume Argentino, Gole del Raganello) nel Parco Nazionale del Pollino, tre Riserve naturali biogenetiche (Gariglione-Pisarello, Gallopane e Golia Corvo) nel Parco nazionale della Calabria, mentre le altre dieci ricadono fuori dai territori dei parchi. Sono in provincia di Cosenza: Tasso-Camigliatello Silano, trenta Coste, Macchia della Giumenta-San Salvatore, Serra Nicolino Pian d'Albero, Iona Serra della Guardia, i Giganti della Sila; in provincia di Catanzaro: Poverella-villaggio Mancuso e Coturella-Piccione; in provincia di Vibo Valentia: Cropani-Micone e Marchesale. Di dette Riserve dieci insistono nella Sila. Infine, a tutto ciò vanno aggiunti i territori individuati come SIC, SIN, SIR e ZPS (siti di importanza comunitaria e nazionale) di cui al pro-

getto Bioitaly redatto ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE e 79/409/CEE dalla Regione Calabria il cui fine è quello della conservazione della biodiversità degli ecosistemi naturali e degli habitat naturali di flora e fauna selvatica in maniera da contribuire alla costituzione della rete europea denominata dagli Stati membri Natura 2000.

Tali siti (SIC e ZPS), così come indicati nel Decreto Ministero Ambiente del 03-04-2000 *“elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE”* sono stati trasmessi dal competente Ministero alla Commissione europea per l’inclusione dei pSIC nelle liste ufficiali delle “zone speciali di conservazione” che, una volta definite, obbligano le Regioni (entro 3 mesi) ad adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie. E, comunque, fin dall’inclusione nelle liste, è necessaria la *valutazione d’incidenza* da parte dello Stato, Regione, etc. nel caso che nel sito si vogliano realizzare nuove opere, piani o progetti. Tuttavia, all’attualità, pur non essendo i pSIC definitivamente inseriti nella rete Natura 2000 devono comunque essere tutelati. Ciò è previsto dal trattato dell’Unione secondo i principi del quale non è possibile che da una parte si proponga un sito riconoscendone il valore naturalistico e dall’altra si conducano attività che danneggiano i valori per i quali i siti sono stati identificati. I siti Bioitaly individuati in Calabria sono 213 ed interessano una super-

ficie complessiva di circa 100.000 ettari.

Pertanto, da un esame delle superfici delle aree protette istituite, compreso i siti Biitaly, la superficie complessiva è di circa 300.000 ettari il cui indice territoriale è pari a circa il 20% della superficie regionale. Logicamente nel calcolo non sono state comprese le superfici del Parco Nazionale della Sila nonché quello delle Serre perchè non ancora ufficialmente perimetrati.

L’istituzione e la gestione di aree protette costituiscono aspetti particolarmente delicati e problematici, specie se espressioni di una politica naturalistico-ambientale, mirata essenzialmente alla conservazione “tout court” della natura, che ignora o sottovaluta l’importanza dell’antropizzazione per il mantenimento di un corretto equilibrio nell’assetto del territorio.

Creare un’area protetta non significa meramente disporre vincoli e misure di salvaguardia che espropriano le collettività nelle loro attività economiche primarie e di governo del proprio spazio assoggettandole a scelte e decisioni sulle quali esse non hanno alcuna possibilità d’intervenire. Al contrario, da più parti, sia dal versante istituzionale che dal dibattito culturale, si è preso coscienza che le aree protette -e più in generale la politica ambientale- devono essere intese come un sistema territoriale di gestione dinamica delle dicotomie tra gli interessi generali (nazionali e/o internazionali) e interessi locali, tra la necessità di salvaguardare l’ambiente naturale e quella di garantire, in loco, alle popolazioni valide prospettive di sviluppo. Se ciò non dovesse

essere vero significherebbe che ci stiamo incamminando nel 2000 verso una forma di “colonialismo” il cui bene naturale è teso a soddisfare esclusivamente i bisogni in natura e di tempo libero delle aree metropolitane, a discapito delle legittime aspirazioni delle comunità locali con conseguenti devastanti risultati paradossalmente opposti a quelli a cui deve mirare la politica delle aree protette.

Invero, secondo la linea scaturita nella prima conferenza nazionale sulle aree protette svoltasi a Roma dal 25-28 settembre 1997, la creazione di un parco, deve essere intesa come una opportunità ulteriore di sviluppo economico dovuta all’innescarsi di quel “valore aggiunto” che è rappresentato dall’intreccio di natura, cultura, attività tradizionali e arte nell’ambito di un lungimirante ed oculato piano di salvaguardia delle risorse naturali.

Tale obiettivo può essere aggiunto se si realizza quella sinergia necessaria fra le popolazioni residenti, le istituzioni pubbliche, il sistema imprenditoriale, le associazioni agricole di categoria, nonché quelle ambientaliste, scientifiche, venatorie e culturali.

Bisogna comunque riconoscere che il perseguimento di tali obiettivi trova in Regione oggettive difficoltà negli strumenti istituzionali disponibili per il loro conseguimento. Prima fra tutti l’assenza di una legge regionale nel settore che ha fatto della Calabria una delle poche regioni d’Italia ad esserne ancora sprovvista.

Ritengo comunque che le grandi potenzialità della politica dei parchi siano ancora tutte da definire. Ma sicura-

mente in proposito un importante ruolo rivestono i criteri che vengono adottati nella zonizzazione del territorio ossia il diverso regime di disciplina vincolistica (zona 1, 2, etc.) a cui viene sottoposta l'area del parco. Poi è importante che la zonazione sia il frutto di un'attenta conoscenza del territorio e non un semplice esercizio tecnico eseguito a tavolino come purtroppo è avvenuto per qualche parco nazionale in Calabria.

È indubbio che la legge 394/91 ha individuato e introdotto delle novità importanti, organismi e strumenti con i quali organizzare lo sviluppo sostenibile: penso agli strumenti della partecipazione democratica (comunità del parco), a quelli di programmazione e di pianificazione socio-economica e all'obiettivo di definire il sistema integrato delle aree protette.

Contestualmente va però rilevato che il tasso di insoddisfazione per l'operatività ed incisività nel territorio di questi strumenti è molto alto. Sicuramente gli strumenti di pianificazione sono importanti, ma se essi (piano del parco e programma pluriennale economico e sociale) rimangono una pura enunciazione di legge, senza che vengano redatti e attuati; oppure se continua ad esistere una separazione strategica tra detti strumenti in cui il piano del parco è "il piano dei vincoli" ed il piano socio economico "il piano dei sogni", tutte le potenzialità rimangono inespresse con grave nocumen- to per la comunità.

Mi preme anche ribadire che per realizzare risultati soddisfacenti va rilanciato un punto



Infiorescenza del pino loricato
(Foto: O. Chiaradia)

essenziale della legge 394/91: l'idea di dar vita a un sistema di aree protette regionale, nazionale ed europeo.

Proprio dalla esigenza di proporre un sistema di aree protette teso alla valorizzazione di tutti gli ambiti aventi elevati valori naturali e culturali, dove la tutela non si configuri esclusivamente all'aspetto naturale, ma anche a quello storico, culturale e antropico di un territorio, nascono la rete ecologica

nazionale e il progetto APE (Appennino Parco d'Europa).

Tale sistema può costituire per la Calabria un'occasione per attingere agli incentivi finanziari comunitari previsti (fondi strutturali 2000-2006), concorrendo a disegnare nuove direttrici di sviluppo tese alla valorizzazione del territorio, al turismo rurale, all'attuazione di progetti pilota.

È pur vero altresì che sono intervenuti in questi ultimi



Il monte Falconara
(Foto: O. Chiaradia)

anni significativi mutamenti legislativi e quindi istituzionali che rendono la legge quadro (L. 394/91) inadeguata e, per qualche verso, persino anacronistica.

Infatti, la legge di riforma delle autonomie locali (legge 241/90; 142/90), le nuove norme sull'organizzazione e la contabilità, la distinzione delle funzioni di indirizzo politico (di competenza del politico amministratore) da quelle amministrative e tecnico-gestionali, la riforma dei controlli degli atti sugli enti locali, le leggi "Bassanini" e i relativi decreti legislativi di attuazione, hanno ridisegnato l'assetto delle competenze e dei modelli gestionali delle istituzioni locali e della Regione in particolare.

Naturalmente tutto ciò rende necessario una revisione organica che irrobustisca innanzitutto le strutture burocratiche alla luce della L.R. 7/96 (legge di recepimento del D. Lgs. 29/93) e le leggi "Bassanini", che valorizzi la potestà degli enti locali territoriali.

Gli enti parchi devono diventare i protagonisti attivi, assieme a comuni, province e regione, delle politiche ambientali di gestione del proprio territorio. Tuttavia, la mancanza di personale, dovuto spesso al modo farraginoso delle procedure di espletamento delle prove concorsuali, e di strutture burocratiche adeguate non consentono spesso agli enti parchi di inserirsi attivamente in questo ruolo di complementarietà e sussidiarietà.

Molto propositivo è anche il ruolo svolto al riguardo dalle associazioni ambientaliste, venatorie e agricole-boschive di

categoria, che con la loro presenza diffusa sul territorio sono da stimolo ed attivano all'occorrenza un proficuo dibattito sulle aree protette sia pure a difesa delle proprie sfere d'influenza.

Sono del parere che se vogliamo evitare di innescare tensioni sociali che non giovano alla Calabria, la "politica" della protezione della natura deve sempre di più diventare un momento di partecipazione e confronto con le autonomie locali e tutti gli attori del mondo imprenditoriale, economico e culturale allo scopo di favorire partendo dal basso (via endogena): una cittadinanza locale consapevole delle potenzialità delle diverse aree protette; un miglioramento del patrimonio naturale, paesaggistico, storico e archeologico; uno sviluppo integrato del sistema socio-economico delle aree rurali; uno sviluppo dell'occupazione in generale e di quella giovanile e femminile in particolare attraverso una formazione professionale mirata.

Alcuni comuni dei parchi hanno patrimoni architettonici, storici e letterari (Gerace, Altomonte, Laino B, etc.) di notevole rilievo che opportunamente valorizzati possono arricchire l'interesse e i flussi turistici nei parchi.

Lo sviluppo dei flussi turistici è anche l'occasione per diffondere nelle aree protette l'agriturismo e il turismo rurale (ospitalità nel centro abitato o in campagna senza la condizione di prevalenza dell'agricoltura).

Altro aspetto importante è il marchio di qualità dei prodotti delle colture del parco, che può essere sicuramente un incentivo promozionale per incrementare le produzioni biologi-

che e/o quelle poco interessate dai fitofarmaci e massicce concimazioni minerali.

In attuazione delle norme quadro di cui agli artt. 22-28 della legge 394/91 è stata definita la proposta di legge regionale "legge quadro sulle aree protette della Regione Calabria".

Detta proposta disciplina in maniera organica il sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria, che viene suddiviso nelle seguenti categorie: parco naturale regionale, riserva naturale regionale, monumento naturale regionale, parchi pubblici urbani e giardini botanici.

La considerazione di fondo che ha ispirato il disegno di legge è che la Calabria con circa 200.000 Ha di aree protette e 213 siti SIC Bioitaly, interessanti una superficie di circa 100.000 Ha, è una delle poche regioni in cui il territorio protetto riveste una significativa importanza sia in termini di superficie che di qualità del patrimonio naturale.

La legge oltre alle attività in essa espressamente previste (procedure e contenuti delle leggi istitutive dei parchi e delle riserve, etc.) esercita la necessaria azione di coordinamento e di indirizzo sia nei confronti dell'ente di gestione che sullo stato dell'area naturale protetta, sia per quanto riguarda la tutela delle risorse naturali che lo sviluppo e la promozione di iniziative tese a creare nuova occupazione nell'ambito delle attività eco-compatibili.

In conclusione, insisto nell'osservare che la realizzazione del sistema integrato delle aree naturali protette in Calabria (parchi nazionali, regionali, riserve marine e terrestri, ZPS



(zone protezione speciale) e SIC (siti di importanza comunitaria) di cui al progetto Bioitaly, investirà, orientativamente, una superficie di circa 300.000 ettari che è pari a circa il 20% del territorio regionale.

Tutto ciò richiede da parte della Regione un ruolo più incisivo elevando l'Assessorato ai Parchi e alle Aree Naturali Protette ad un ruolo primario nell'amministrazione della politica regionale.

Infine, la protezione e la valorizzazione di queste aree non può essere affidata a poteri "esterni", ad una legislazione centralistica che si discosta e/o confligge con i poteri e le funzioni delle autonomie locali. In questo senso i decreti legislativi delle leggi "Bassanini" dovranno prevedere un'ulteriore integrazione tra competenze statali e competenze regionali e locali in tema di parchi.

Le aree protette, in sostanza, dovranno diventare una moderna "città ambientale" in cui l'azione di governo e delle istituzioni, a tutti i livelli, deve fare un salto di qualità per realizzare un progetto che nel contempo è una sfida e una opportunità per raggiungere altri scenari.

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

È stato istituito con DPR 15-11-1993. Il territorio del parco è stato suddiviso in due ambiti, zona 1 e zona 2, così come da zonizzazione riportata nella cartografia allegata al predetto DPR, che rimarrà in vigore fino all'adozione del piano del parco previsto dall'art. 12 della legge 394/91.



Escursionista nella gola del Raganello
(Foto: O. Chiaradia)

Il parco ha una superficie interessante il versante Calabria di 95.027 ettari, nel cui ambito ricadono 32 comuni, che sono: Acquafredda, Alessandria del Carretto, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino B., Laino C., Lungro, Maierà, Morano C., Mormanno, Motafollone, Orsomarso, Papsidero, Plataci, Praia a Mare, S. Basile, S. Donato di Ninea, S.

Gineto, S. Lorenzo Bellizzi, S. Sosti, S. Domenica Talao, S. Agata d'Esaro, Saracena, Tortora e Verbicaro.

Strumenti di gestione sono il regolamento, il piano del parco e il piano pluriennale economico e sociale. All'attualità nessuno di questi strumenti pianificatori è vigente, tuttavia l'ente parco ha già avviato le procedure per la definizione del piano territoriale del parco. L'area del Parco Nazionale del Pollino è suddivisa in due

zone, che rimangono in vigore fino all'approvazione del piano del parco:

- *zona 1* di rilevante interesse naturalistico paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;

- *zona 2* di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.

Le finalità istitutive dell'area protetta sono assicurate dalla:

a) conservazione delle formazioni vegetazionali, di specie animali, dei biotopi, dei valori panoramici e degli equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione tesi a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori architettonici, storici e delle attività agro-silvo-pastorali;

c) promozione di attività di educazione ambientale e di attività ricreative compatibili;

d) ricostruzione degli equilibri idrogeologici.

Sulla base di quanto sopra sono esercitati i divieti ovvero

le misuse di "salvaguardia", di cui all'Allegato del DPR istitutivo del parco, che rimangono in vigore fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco.

È, pertanto, necessario che si definisca e quindi si approvi al più presto lo strumento pianificatorio dell'area protetta del Pollino.

Al riguardo, l'art. 12 della L. 394/91 prevede il piano del parco. Ai sensi della L. 426/98 tale piano è predisposto dall'Ente parco entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi organi. Nel caso del Pollino tale termine è abbondantemente trascorso.

Il piano definisce la zonizzazione (i confini e la divisione del territorio in zone a differente grado di protezione) in cui vengono considerati quattro diversi gradi di protezione interna del territorio del parco: riserva integrale, riserva generale, aree di protezione e aree di promozione economica e sociale. Su questa base organizza le attività e la loro distribuzione sul territorio, le eventuali

misure di sostegno o incentivazione, i sistemi di accesso e fruizione del parco da parte del pubblico, le attrezzature e servizi necessari.

La legge 394/91, introduce nel nostro sistema giuridico un altro importante strumento di pianificazione e programmazione, che disciplina l'organizzazione del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da diverse forme di uso, godimento e tutela. Non tutto il parco è sottoposto, dunque, allo stesso grado di tutela, ma sono distinte zone a diverso carattere e valore ambientale, specificando per ognuna le attività ammesse o vietate. Esso ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e sostituisce ogni altro strumento di pianificazione vigente. Il rilascio di autorizzazioni o concessioni relativi ad interventi, impianti e opere è sottoposto al preventivo rilascio di nulla-osta (art. 13) dell'Ente parco che, entro 60 giorni, deve accertare la conformità rispetto al piano e al regolamento. Il piano del parco, dunque, sostituisce a tutti gli effetti la pianificazione di area vasta, piani paesistici e piani territoriali di coordinamento e richiede l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

In assenza del piano e del regolamento, come risulta per tutti i parchi della Calabria, valgono le disposizioni dettate dalle misure provvisorie di salvaguardia, previste (dall'art. 6) della legge quadro. Dette misure provvisorie specificate in dispositivi legislativi (DPR) emanate per ogni singolo parco, improntate su base comune e poco dissimili fra loro, distinguono due tipi di



Escursionisti ai piani del Pollino
(Foto: O. Chiaradia)



Placati (CS): matrimonio di rito albanese
(Foto: O. Chiaradia)

zone e stabiliscono una serie di divieti che riguardano i trasporti, i grandi impianti, i piani forestali, la bonifica agraria, l'apertura di piste forestali e l'utilizzazione dei soprassuoli forestali a fustaia, l'uso di esplosivi, la realizzazione di nuovi edifici o il cambio delle destinazioni d'uso. Al riguardo è bene precisare che gli strumenti urbanistici (comunali) e di pianificazione già vigenti restano comunque in vigore, mentre quelli in fase di attuazione sono sempre sottoposti ad autorizzazione.

È importante precisare pure che in assenza del piano, oltre alle prescrizioni pianificatorie degli strumenti urbanistici vigenti, restano validi i vincoli previsti dalla legislazione nazionale o regionale: vincolo paesaggistico ex legge 1497/39, 431/85 (legge Galasso), vincolo idrogeologico ex RDL 3267/23, vincolo

idraulico ex RD 523/1904 per alvei e torrenti ricompresi nel RD 1775/1933, leggi regionali 23/90, 12/93, 3/95 ed infine i vincoli e le prescrizioni stabiliti nella normativa regionale in materia di urbanistica, di boschi, incendi, parchi, pascoli, aree sottoposte ad uso civico etc.

Per il perseguimento dei propri obiettivi l'ente parco di concerto con le due regioni territorialmente interessate, le organizzazioni sindacali di categoria e lega ambiente hanno individuato un "sistema Pollino", recepito nell'intesa di "accordo di programma per il Pollino" siglata a Rotonda il 28-04-1998, tuttora in fase di definizione col Ministero dell'Ambiente, come processo d'integrazione di politiche settoriali ambientali, di ricerca e sperimentazione, di formazione e tutela, finalizzato alla realizza-

zione di un parco produttivo capace di promuovere e concretizzare, contemporaneamente, tutela delle risorse naturali ed economia. Ciò nella consapevolezza dell'emergenza ambientale e della necessità di una corretta relazione con le priorità economiche e sociali del territorio.

Nell'ottica della messa a punto di una strategia integrata tra i settori d'intervento individuati dall'accordo di programma, si ritiene di dover porre particolare attenzione alle aree rurali.

In tali aree, dove maggiore è risultato il fenomeno dello spopolamento, devono concentrarsi le azioni del programma, tese al miglioramento della qualità della vita e a nuova occupazione, eliminando l'isolamento delle aree interne con il rafforzamento della coesione sociale sul territorio attraverso la cooperazione delle auton-

mie locali delle zone emarginate con l'attivazione di un sistema di "rete" tra di loro e con le aree più "forti" mediante la sistematizzazione delle iniziative agricole, produttive e culturali.

Inoltre le due regioni, assieme all'ente parco, assumeranno iniziative ai sensi dell'art. 32, L. 384/91 "aree contigue" per la definizione dei confini di dette aree, al fine di regolamentare le attività estrattive e d'inerti nonché quella dell'esercizio della caccia.

Tra gli interventi di tutela della fauna è appena il caso di citare il progetto Life "Pollino" mirato essenzialmente alla sopravvivenza immediata di specie chiave come l'aquila, il nibbio reale, l'avvoltoio capovaccaio, etc. L'habitat interessato dal progetto sono le "steppe" delle zone aride del versante meridionale. Habitat naturali rientranti nel progetto Natura 2000 dell'UE.

Il problema dei confini, a seguito dell'emanazione del DPR 15-11-1993 d'istituzione del parco, è tuttora oggetto di controversia tra alcuni comuni e privati cittadini contro il Ministero dell'Ambiente.

Invero, la perimetrazione definitiva di cui al DPR 15-11-1993 -già impugnata davanti al TAR Lazio che con successive sentenze accoglieva il ricorso ed emanava la sentenza n. 1434/97 del 18-09-1997 che annullava il relativo DPR nella parte in cui individua la tipologia delle aree ricadenti nei territori dei comuni ricorrenti-riperimetrata col DPR 02-12-1997 (*Riperimetrazione del Parco Nazionale del Pollino*), è stata nuovamente motivo di doglianza da parte di alcune amministrazioni comunali che

di conseguenza hanno proposto ricorso al TAR Lazio per l'annullamento del succitato DPR nonché dell'allegata cartografia. Nel frattempo però il TAR Lazio, Sez. II bis, con ordinanza del 27-08-1998 ha respinto la domanda di ricorso.

In altri termini si sapeva che non si trattava di una configurazione territoriale ideale in quanto la confinazione proposta dalla Regione, che recepiva le determinazioni dei comuni, prevedeva modificazioni riguardanti prioritariamente l'individuazione delle tipologie delle aree rientranti nel parco.

Tra le risorse trasferite dalla Regione all'Ente parco si annovera il finanziamento PRONAC, £ 3.487.000.000, di cui ai PITA 1989/91 e 1994/96. Al riguardo si evidenzia che una quota parte di detto finanziamento, di £ 2.500.000.000, è destinata alla Comunità Montana del Pollino per la realizzazione di un centro servizi nel parco medesimo (restauro Palazzo Gallo in Castrovillari) come da DGR n. 5494 del 21-11-1997.

Inoltre ai sensi della delibera CIPE del 08-08-1980 la Regione con DGR n. 6655 del 23-12-1997 ha trasferito all'Ente parco l'importo di £ 15.000.000.000 per interventi di valorizzazione turistico ambientale di cui 3.040.000.000 per il recupero del Castello Aragonese di Castrovillari, così come assunto nell'atto DGR n. 1097 del 17-03-1998.

Complessivamente la Regione ha provveduto a trasferire all'Ente parco lire diciottomiliardi e mezzo.

Prima di concludere, un accenno al progetto APE (Appennino Parco d'Europa) e alla rete ecologica regionale.

Il progetto APE, promosso dal Ministero dell'Ambiente, dalla Regione Abruzzo e da Lega Ambiente, nasce dall'esigenza di proporre in un sistema a rete le aree protette che si trovano sull'Appennino e che lo caratterizzano dalla Liguria alla Calabria.

La strategia di APE riguarda i sistemi guida per le azioni attuative finalizzate alla valorizzazione ordinaria del territorio, allo sviluppo rurale, al turismo sostenibile, nonché alla realizzazione di progetti pilota in ordine ai più elevati livelli di standard qualitativi delle risorse naturali delle aree protette.

Per la realizzazione di APE ci si avvale del programma di azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino al quale i diversi attori di APE aderiranno, coerentemente con i nuovi orientamenti dell'UE previsti nel V° Programma di Azione Ambientale e in particolare dell'Accordo di Programmazione per la promozione del Programma d'Azione per lo Sviluppo Sostenibile dell'Appennino, sottoscritto il 1-04-1999 dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Abruzzo in quanto Regione capofila delle aree protette, che a sua volta si articola in tre sottoprogrammi specifici per le aree: settentrionale, centrale e meridionale di cui, per il Sud, Regione capofila è la Calabria.

In particolare per la Calabria la rete ecologica sarà l'occasione per investire in parti di territorio aventi specifiche caratteristiche di omogeneità, avviando azioni intersettoriali che si configurano non come interventi tematici di settore, ma come azioni coordinate di interventi in più settori per il

raggiungimento di obiettivi comuni ricadenti sugli stessi ambiti territoriali.

Tutto ciò rende necessario che più amministrazioni (ente parco, comuni, etc.) partecipino alla formazione della rete ecologica come proponenti di interventi e di direttive di azioni rispondenti a specifici indicatori di qualità, necessari per il conseguimento delle finalità della rete stessa, operando in una ottica di piena applicazione del principio di sussidiarietà, che vedrà la Regione e le autonomie locali impegnate nell'avvio, realizzazione e gestione, degli interventi sul territorio (azioni attuative).

In questo senso diventa di fondamentale importanza che i passaggi attuativi del Programma per lo sviluppo sostenibile siano strutturati secondo le seguenti priorità: conservazione e riequilibrio; valorizzazione e sviluppo reale.

Il tutto per il raggiungimento degli obiettivi quali: la conservazione della natura come progetto che coniuga le esigenze della tutela con quelle del lavoro e dell'occupazione; la valorizzazione del sistema insediativo mediante la tutela e il recupero del patrimonio storico culturale e religioso; il turismo sostenibile; la valorizzazione e sviluppo della ruralità; la conservazione e sviluppo delle piccole attività artigianali e agroalimentari; il recupero dei servizi territoriali.

Per la realizzazione degli interventi, si ipotizza l'accesso ai canali finanziari ordinari sia comunitari sia nazionali sia regionali che degli enti parco (dai fondi strutturali ai Leader, all'Agenda 2000, ai programmi specifici quali Life, etc.

CONCLUSIONI

Innanzitutto è necessario che la Regione si doti al più presto di una propria legge sulle aree protette regionali.

La proposta definita dall'Assessorato ai Parchi e alle Aree Naturali Protette, approvata dalla Giunta Regionale, potrebbe essere una ottima base di partenza per avviare la discussione nella preposta commissione consiliare.

La legge quadro regionale è necessaria in quanto, oltre a porsi come condizione per l'istituzione di nuove aree protette regionali (considerate le numerose richieste da parte di province e associazioni ambientaliste di istituzione di aree protette e riserve manne), istituisce nel bilancio della Regione un apposito capitolo di finanziamento per la gestione del sistema delle aree protette regionali la cui entità



Il fiume Lao nei pressi della chiesa di S. Maria di Costantinopoli a Papasidero
(Foto: O. Chiaradia)

della spesa sarà annualmente stabilita, in base ai programmi e obiettivi dell'Assessorato al ramo, con legge di bilancio.

Inoltre, la legge regionale, attiva una idonea copertura finanziaria, consentendo così alla Regione di promuovere attività educative e di divulgazione nelle istituzioni scolastiche anche a mezzo di libri, depliant, video cassette, CD Rom, conferenze, etc, nonché corsi di formazione per guardie ecologiche tenuto conto della rispettabile superficie ad aree protette esistente in Calabria.

La politica dell'Assessorato ai parchi dovrà segnare, per la Regione, una inversione di tendenza, nel senso che le aree protette si affacciano con maggior peso nella legge di bilancio regionale. Come pure è necessaria una legge per promuovere il recupero dei centri storici in particolare per quelli ricadenti nei parchi.

Nel merito si evidenzia che una volta approvata la legge regionale di settore la Regione

potrebbe, nel prossimo giugno 2001, indire la *prima conferenza regionale sulle aree protette*. Occasione importante per un esame a più voci del settore delle aree protette.

La definizione dell'accordo di programma per il Pollino di concerto col Ministero dell'Ambiente, la Regione Basilicata e le OO. SS. di CIGL, CISL, UIL e Legambiente al fine di dar luogo ad un "*Sistema parco nazionale del Pollino*", dovrà porsi quale strumento attuativo di un piano strategico di sviluppo compatibile, attraverso un intervento interregionale integrato, mediante l'attivazione sinergica di risorse rinvenienti dalle due Regioni, dall'Ente parco e dai soggetti pubblici e privati in attuazione del partenariato socioeconomico.

L'attivazione nella prossima legge finanziaria di bilancio di quanto previsto dall'art. 7 della legge 394/91, che stabilisce misure d'incentivazione a favore dei comuni e delle province i cui territori rientrano all'in-

terno di un parco, attribuendo priorità alla concessione di finanziamenti statali e/o regionali ad una serie di opere previste dal piano del parco. La medesima priorità è attribuita ai privati singoli e associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco. Si provvederà all'applicazione nell'ambito del Parco nazionale del Pollino dell'art. 32, L. 394/91 che stabilisce che le due Regioni, d'intesa con l'Ente parco e gli enti locali interessati, realizzano piani e programmi per la disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive (cave, etc.) nelle aree contigue alle aree protette.



Papasidero (CS): graffito su roccia del "bos primigenius". Particolare
(Foto: O. Chiaradia)